

COLLEGIO DI ROMA –DEC. 8049/18 – PRES. MASSERA – REL. MELI
Documenti di legittimazione– buoni postali fruttiferi- errato calcolo
degli interessi- prevalenza delle condizioni riportate sul documento
– fattispecie (d.p.r. n. 156/1973)

Pur presumendosi che il sottoscrittore di buoni postali fruttiferi sia edotto della possibile variazione dei tassi d'interesse per effetto di modifiche normative sopravvenute, resta fermo il suo diritto alla percezione di quanto indicato nel documento per il periodo successivo (ed estraneo) alle riferite variazioni. (MDC)

Con ricorso pervenuto in data 28.04.2017, i ricorrenti espongono di avere sottoscritto quattro Buoni Fruttiferi Postali (BFP): i primi tre, della serie Q/P, e del valore di Lire 100.000 ciascuno, sono stati emessi il 12.08.1986, mentre il quarto, della serie P/O e del valore di Lire 250.000, è stato emesso l'11.10.1986. Chiedono il rimborso di tali buoni secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, contestando i diversi calcoli effettuati dall'intermediario. In particolare, i ricorrenti chiedono il pagamento di € 1.133,40 per ciascuno dei tre buoni sottoscritti il 12.08.1986, e di € 3.647,23 per il buono sottoscritto l'11/10/1986.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario, argomenta quanto segue.

Sin dal provvedimento normativo che ha istituito i Buoni Fruttiferi Postali (R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106) il rendimento dei medesimi è sempre stato calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, al giorno di emissione del titolo oggetto di ricorso erano in collocamento i Buoni della Serie "Q" per i quali erano previsti i seguenti rendimenti:

- 8%, dal primo al quinto anno in regime di capitalizzazione annua composta;
- 9%, dal sesto al decimo in regime di capitalizzazione annua composta;
- 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno in regime di capitalizzazione annua composta;
- 12% dal sedicesimo al ventesimo anno in regime di capitalizzazione annua composta;
- dal ventesimo e fino al compimento del trentesimo anno dalla sottoscrizione, i B.F.P. usufruiscono di un interesse del 12% in regime di capitalizzazione semplice.

Al momento dell'emissione del titolo, così come previsto dalle disposizioni ministeriali, è stato utilizzato l'esemplare cartaceo appartenente alla precedente serie P avendo però cura di apporre sul fronte la lettera corretta di appartenenza (Q/P) e, sul retro, la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale. In particolare, per quanto riguarda "la misura dei nuovi tassi", essi sono stati indicati soltanto per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, in quanto dal 21° al 30° anno viene applicato un importo fisso bimestrale mentre la disposizione del Decreto Ministeriale di riferimento prevede, in termini inequivoci, esclusivamente l'aggiornamento della "misura dei nuovi tassi". In considerazione della modifica dei rendimenti realizzata con l'apposizione del timbro con i nuovi tassi di interesse sulla tabella già presente sul titolo, alcun affidamento poteva essere fatto dalla cliente in relazione al diritto a vedersi riconosciuta la somma riportata in fondo alla tabella in relazione ai bimestri successivi al ventesimo anno, in quanto detta somma era stata, sin dal primo momento costitutivo del rapporto, modificata in conseguenza dell'applicazione dei nuovi tassi che, come detto, determinano anche la somma che sarà riconosciuta tra il 21esimo e il 30 anno. A sostegno di tale impostazione la resistente cita quindi l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese 14/5/2017, nonché le

decisioni ABF 6458/2017, 6787/2017 e 6789/2017. Per quanto concerne il buono sottoscritto il 12/10/1986, l'intermediario afferma invece di avere provveduto a ricalcolare l'importo dovuto in applicazione delle condizioni previste per la serie P, rimborsando ai ricorrenti la somma di € 1.225,38, quale differenza tra il valore della serie Q e quello della serie P; ritiene pertanto cessata la materia del contendere con riferimento a tale buono.

DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento.

E' ben nota la controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata all'opinione che la scritturazione sul titolo debba prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

Ha, in particolare, ritenuto la Suprema Corte che *“nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*. *“Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni»*.

A tale orientamento ha aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) e ritengono di doversi conformare anche i Collegi territoriali (si vedano, ad es., Collegio Roma nn. 225/13, 3960/2013, 5113/2013, 2664/14; Collegio Milano n. 1305/2013).

L'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta tuttavia all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite ove il titolo cartaceo sia stato

correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, la sottoscrizione dei BFP è avvenuta successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986 (pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986), istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q". Tuttavia, con riferimento ai tre buoni emessi il 12.08.1986 può rilevarsi che sul fronte di essi risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P". Sul retro dei buoni risulta stampigliata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla resistente, (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il BFP emesso il 12/10/1986, invece, pur essendo stato emesso quando era in vigore la serie Q, riporta sia sul fronte che sul retro il timbro "serie P/O", con i relativi e più elevati tassi di interesse.

Rispetto a quest'ultimo buono, l'intermediario ha affermato di avere rimborsato al ricorrente la somma di € 2.848,93, calcolata sulla base dei rendimenti della serie P; tuttavia, non c'è evidenza del fatto che tale rimborso sia stato ricevuto dai ricorrenti, in quanto la raccomandata menzionata dall'intermediario risulta resa al mittente. Inoltre l'importo che l'intermediario afferma di avere pagato per tale buono risulta inferiore a quello richiesto dai ricorrenti, perché la resistente sembra avere utilizzato i tassi della serie P anche per il calcolo degli interessi maturati dal 21° al 30° anno, mentre per tale periodo (non coperto da alcun timbro), il retro del titolo fa riferimento al più elevato tasso previsto per la serie O.

P. Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti a percepire gli interessi al tasso indicato sul retro del titolo emesso l'11.10.1986, al netto di quanto eventualmente già percepito (...omissis...).